

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie del Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione ⁽²⁾, quando presentano la prima domanda per un dato sottoperiodo contingente i richiedenti dimostrano di aver importato o esportato, in ciascuno dei periodi indicati dal medesimo articolo, almeno 50 t di prodotti figuranti nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2759/75.
- (2) Appare necessario chiarire che la prova della precedente esperienza deve essere presentata dall'operatore insieme alla prima domanda relativa al periodo contingente annuale. La prima domanda può essere presentata per uno qualsiasi dei quattro sottoperiodi dell'anno contingente e, se l'operatore presenta domanda per vari sottoperiodi, è sufficiente che la prova sia fornita solo una volta.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 979/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 979/2007 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente annuale, presenta la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo, almeno 50 tonnellate di prodotti figuranti nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 217 del 22.8.2007, pag. 12.